

# COMUNE DI CALVIGNANO (Prov. PV)

## SERVIZIO FINANZIARIO

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario  
(ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.  
e del principio contabile applicato 4/1, paragrafo 9.11)

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2020-2022** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

\*\*\*\*\*

#### **1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni**

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- l'istituzione della nuova IMU che accorpa la vecchia IMU e la TASI;
- la conferma del contributo (190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033) a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'Imu con la Tasi sull'abitazione principale. I Comuni devono utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali, da impegnare entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la facoltà di aumentare fino al 50% le tariffe dell'imposta di pubblicità nonché, in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità, pagate negli anni 2013-18 (rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018), con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva.

Inoltre, tiene conto delle novità introdotte dal D.L. 124/2019 tra le quali:

- la riformulazione del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative; Nello specifico, la modifica introdotta riscrive le percentuali della perequazione che a legislazione vigente sono 85% per l'anno 2020, e 100% dall'anno 2021. Per rendere più sostenibile la quota di risorse perequate, la nuova norma stabilisce che, dall'anno 2020, la quota del 60% applicata per gli anni 2018 e 2019 è incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030.
- L'articolo 57, comma 2, prevede che le disposizioni legislative vigenti, di cui all'articolo 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, volte al contenimento e alla riduzione delle spese per la formazione del personale cessino di essere applicate, a decorrere dal 2020, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, nonché ai loro organismi ed enti strumentali (anche se costituiti in forma societaria).

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

### 1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**.

La Legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019) ha riformato la normativa IMU allo scopo di semplificare l'applicazione del tributo, superando l'attuale impostazione IUC che di fatto aveva creato una doppia imposizione.

L'art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); resta in vigore la TARI mentre l'IMU viene disciplinata ora dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 783 dell'art. 1 della sopra richiamata L. n. 160/2019.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**.

#### **NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Il gettito ordinario è calcolato sulla base della disciplina statale e comunale in essere al 31 dicembre 2019.

Ai sensi del comma 762, in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno 2020, è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2019.

Per effetto dell'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) che ha determinato l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); la TASI risulta soppressa.

Il gettito ordinario per l'anno 2020 è confluito nella previsione anno 2020 della nuova IMU.

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Principali norme di riferimento</b>                                                        | Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
| <b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>                          | <b>IMPOSTA DI NUOVA ISTITUZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
| <b>Gettito previsto nel triennio</b>                                                          | <b>2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      |
|                                                                                               | <b>55.700,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>55.700,00</b> | <b>55.700,00</b> |
| <b>Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione</b>     | <i>La previsione è effettuata tenendo conto delle politiche fiscali dell'Ente, della normativa vigente e del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata. La previsione del 2019 tiene conto delle riscossioni riferibili all'anno precedente e comunque quelle che si prevede di riscuotere entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto 2019. Le previsioni del 2021 e 2022 sono formulate per un importo non superiore a quanto stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale del federalismo fiscale e tiene conto del presunto recupero evasione.</i> |                  |                  |
| <b>Effetti connessi alla modifica delle aliquote</b>                                          | <i>Non vi sono effetti in quanto pur se la legge di bilancio 2020 non ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi locali, l'Ente conferma le aliquote 2019 applicate ai fini vecchia IMU e ex TASI.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |
| <b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>     | <i>Per il triennio non vi sono effetti significativi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
| <b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b> | <i>Per il triennio non vi sono effetti significativi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
| .....                                                                                         | Ai sensi del comma 779, per l'anno 2020 i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020; tali deliberazioni, purchè approvate entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 2020.                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |

#### **TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

|                                                                                           |                                                                        |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Principali norme di riferimento</b>                                                    | Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013<br>Del. ARERA n. 443-444/2019 |                  |                  |
| <b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>                      | <b>25.239,00</b>                                                       |                  |                  |
| <b>Gettito previsto nel triennio</b>                                                      | <b>2020</b>                                                            | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      |
|                                                                                           | <b>25.239,00</b>                                                       | <b>25.239,00</b> | <b>25.239,00</b> |
| <b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>     | Non vi sono effetti.                                                   |                  |                  |
| <b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>                                       | Non vi sono effetti.                                                   |                  |                  |
| <b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b> | Per il triennio non vi sono effetti significativi                      |                  |                  |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b> | Per il triennio non vi sono effetti significativi                                                                                                                                                                                          |
| .....                                                                                         | Le deliberazioni n. 443/2019 e 444/2019 emesse da ARERA modificano dal 2020 le modalità di tariffazione della tassa, e i relativi regolamenti completati dai piani finanziari aggiornati possono essere approvati entro il 30 aprile 2020. |

#### ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Principali norme di riferimento</b>                                                        | Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| <b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>                          | 12.000,00 il criterio utilizzato per la previsione dell'addizionale IRPEF è quella dei dati acquisiti dal Min. Finanze dal Portale Federalismo Fiscale sulla base dei redditi anno 2017, salvo rideterminazione in sede di consuntivo                                                                   |             |             |
| <b>Gettito previsto nel triennio</b>                                                          | <b>2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|                                                                                               | 10.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.000,00   | 10.000,00   |
| <b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>         | Non sono state introdotte modifiche legislative.                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |
| <b>Effetti connessi alla modifica delle aliquote</b>                                          | Non vi sono effetti in quanto l'Ente conferma le aliquote 2019.                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |
| <b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>     | Non vi sono effetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |
| <b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b> | Non vi sono effetti in quanto l'Ente conferma quanto previsto dal regolamento.                                                                                                                                                                                                                          |             |             |
| .....                                                                                         | Tale imposta è stata istituita dal D.Lg. 28 settembre 1998 n. 360 e colpisce tutti i redditi soggetti ad IRPEF. Il gettito dell'addizionale all'Irpef per l'anno 2020 la stima è stata condotta sulla base della simulazione del portale ministeriale, degli incassi dell'anno 2017 (ultimo dato certo) |             |             |

#### TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Principali norme di riferimento</b>                                                    | Capo II del d.Lgs. n. 507/1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| <b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>                      | 1.000,00 salvo rideterminazione in sede di consuntivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |
| <b>Gettito previsto nel triennio</b>                                                      | <b>2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|                                                                                           | 1.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.000,00    | 1.000,00    |
| <b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>     | A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. |             |             |
| <b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>                                       | Non vi sono effetti in quanto per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |
| <b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b> | Natura delle agevolazioni<br>Soggetti e categorie di beneficiari<br>Obiettivi perseguiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |

|                                                                                               |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b> | <i>Natura delle agevolazioni<br/>Soggetti e categorie di beneficiari<br/>Obiettivi perseguiti</i> |
| .....                                                                                         | <i>La previsione di entrata è di €. 1.000,00 tenendo conto delle tariffe vigenti.</i>             |

#### DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

|                                                                                               |                                                                          |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Principali norme di riferimento</b>                                                        | Capo I del d.Lgs. n. 507/1993                                            |               |               |
| <b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>                          | <b>103,00</b>                                                            |               |               |
| <b>Gettito previsto nel triennio</b>                                                          | <b>2020</b>                                                              | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   |
|                                                                                               | <b>500,00</b>                                                            | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |
| <b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>         | <i>Non vi sono effetti.</i>                                              |               |               |
| <b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>                                           | <i>Non ci sono variazioni, sono state confermate le tariffe del 2019</i> |               |               |
| <b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>     | <i>Non vi sono effetti.</i>                                              |               |               |
| <b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b> | <i>Non vi sono effetti.</i>                                              |               |               |
| .....                                                                                         |                                                                          |               |               |

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

#### Proventi del recupero dell'evasione tributaria

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione oltre che sulla tassa rifiuti anche sui tributi soppressi come la vecchia IMU e la TASI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento. I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

|                |                                    | <b>2020<br/>(previsioni)</b> | <b>2021<br/>(previsioni)</b> | <b>2022<br/>(previsioni)</b> |
|----------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>ENTRATA</b> | <b>Gettito recupero ICI/IMU</b>    | <b>€ 0,00</b>                | <b>€ 0,00</b>                | <b>€ 0,00</b>                |
|                | <b>Gettito recupero TARSU/TARI</b> | <b>€ 2.000,00</b>            | <b>€ 2.000,00</b>            | <b>€ 2.000,00</b>            |
|                |                                    |                              |                              |                              |
| <b>SPESA</b>   | <b>Accantonamento al FCDE</b>      | <b>€ 363,00</b>              | <b>€ 382,00</b>              | <b>€ 382,00</b>              |

Sono in corso di aggiornamento le banche dati tributarie del Comune ed è in atto il potenziamento della riscossione coattiva in relazione ai nuovi strumenti disponibili introdotti dalla legge di Bilancio. Nel corso dell'esercizio finanziario 2020/2022 sarà eventualmente riquantificato il gettito ed adeguato il FCDE secondo criteri utilizzati in sede di predisposizione del Bilancio.

#### Fondo di solidarietà comunale

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'Interno, Finanza Locale.

### Proventi servizi pubblici

L'ente non gestisce servizi a domanda individuale

### 1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2020-2022 *non è stato* considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Si evidenzia che l'applicazione del criterio della competenza potenziata, in base al quale le spese connesse alle acquisizioni di beni e servizi sono imputate all'esercizio nelle quali esse sono completamente adempiute, ha comportato l'abbandono del criterio della spesa storica.

### Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, e assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extra-contabili.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

La Legge di bilancio 2020 ha

| FASE           | ENTI               | ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO |              |              |      |      |      |      |
|----------------|--------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|                |                    | 2016                            | 2017         | 2018         | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| PREVISIONE     | Sperimentatori     |                                 |              |              |      |      |      |      |
|                | Non sperimentatori | 55%                             | 70%          | 75%          | 85%  | 95%  | 100% | 100% |
| RENDICONTO (*) | Tutti gli enti     | 100<br>(55)%                    | 100<br>(70)% | 100<br>(85)% | 100% | 100% | 100% | 100% |

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

| cap./art | DESCRIZIONE <sup>1</sup>           | FCDE |
|----------|------------------------------------|------|
| 11/99    | Proventi recupero evasione ICI/IMU | NO   |
| 101/99   | TARI                               | SI   |

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato scelto la media semplice.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate.

### Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

*"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.*

*2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.*

*2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".*

*2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."*

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge.

*Non facendo* l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, *non* è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 492,00, pari allo 0,2% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

Nel Bilancio di previsione non sono stati previsti **accantonamenti per passività potenziali**

### Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con delibera di giunta da adottare entro il 28 febbraio, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato *"Fondo di garanzia debiti commerciali"*, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, c. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatorio se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a, c. 862, lett. a, e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma

---

<sup>1</sup> L'elencazione è puramente indicativa.

presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b, c, d e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

*L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al FGDC.*

## **2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi**

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 *non prevede* l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

## **3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nel triennio 2020-2022 sono previsti investimenti per un totale di €. 185.720,00 così suddivisi:

| Tipologia                                 | ANNO 2020        | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programma triennale OO.PP                 |                  |                  |                  |
| Altre spese in conto capitale             | 70.720,00        | 55.000,00        | 55.000,00        |
| <b>TOTALE SPESE TIT. II – III</b>         | <b>70.720,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>68.280,00</b> |
| <b>IMPEGNI REIMPUTATI DA 2019 E PREC.</b> | <b>5.720,00</b>  |                  |                  |
| <b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>       | <b>75.720,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> |
| di cui                                    |                  |                  |                  |
| Tit. 2.04.06                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

Tali spese sono finanziate con:

| Tipologia                                   | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Alienazioni                                 |           |           |           |
| Contributi da altre A.P.                    | 65.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Proventi permessi di costruire e assimilati | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| Altre entrate Tit. IV e V                   |           |           |           |
| Avanzo di amministrazione                   |           |           |           |



|                                                                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Entrate correnti vincolate a investimenti                        |                  |                  |                  |
| FPV di entrata parte capitale                                    | 0,00             |                  |                  |
| Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. Investimenti      | 5.720,00         |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI</b> | <b>75.720,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> |
| <b>MUTUI TIT. VI</b>                                             |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE</b>                                                    | <b>75.720,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>55.000,00</b> |

**4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

**6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

**7. Spese di personale**

L'ente dal 30/04/2018 ha trasferito il proprio personale all'Unione Oltrepò Lombarda di cui fa parte, e rimborsa la spesa come trasferimento.

**8. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

Il dettaglio degli organismi partecipati è trattato all'interno della nota di aggiornamento al DUP, allegato al Bilancio 2020/2022.

**9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

La riforma contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il nuovo concetto di competenza finanziaria potenziata, sta comportando per gli Enti locali un radicale cambiamento che incide sulla fase di gestione delle entrate e delle spese e, conseguentemente, si traduce anche in novità che devono essere recepite nella redazione dei relativi atti amministrativi. Dal 1° gennaio 2016 l'armonizzazione contabile delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, dopo un triennio di sperimentazione e slittamenti applicativi, ha avuto completa applicazione.

Tutto cambia nell'ordinamento contabile armonizzato:

- a) il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato comporta la registrazione dell'accertamento di entrata e dell'impegno di spesa al perfezionamento giuridico dell'obbligazione attiva o passiva e l'imputazione dell'entrata o della spesa all'esercizio di bilancio di esigibilità, ovvero alla scadenza del credito o del debito;
- b) il principio di competenza economica di esercizio delle operazioni comporta – come regola generale – che i proventi/ricavi siano imputati alla competenza economica dell'esercizio in cui è stato registrato l'accertamento nella contabilità finanziaria e i costi/oneri siano imputati alla competenza economica dell'esercizio in cui la liquidazione della spesa è stata registrata nella contabilità finanziaria;
- c) il documento di bilancio preventivo finanziario è unico e considera al minimo un triennio, con conseguente modifica ed estensione del significato autorizzatorio degli stanziamenti di bilancio;
- d) nella contabilità compaiono nuovi documenti e nuovi conti, come ad esempio il Fondo crediti di dubbia esigibilità e il Fondo pluriennale vincolato della contabilità finanziaria;

e) il principio applicato di contabilità economico-patrimoniale degli enti locali dimostra un forte allineamento con quello di impresa, richiamando le norme del Codice Civile in tema di bilancio e i principi contabili dell'OIC.

Con le nuove regole contabili e le novità normative si è tenuto conto in sede di stesura del bilancio:

- delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge di stabilità 2015 le quali prevedono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

- della nuova contabilizzazione dell'utilizzo delle somme vincolate ai sensi dell'art. 195 del Tuel.

- dal 2018, ai sensi dei commi 460 e 461 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, come integrati dall'art. 1-bis del DL n. 148/2017, proventi/sanzioni dei titoli abitativi e edilizi sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali: alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; a interventi di riuso e di rigenerazione; a interventi di demolizione di costruzioni abusive; all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano; a spese di progettazione di opere pubbliche.

- delle principali norme di interesse degli enti locali previste dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020)

Calvignano li 03.04.2020

Il responsabile del servizio finanziario  
(Marco CASARINI)